

COMUNE DI GONZAGA

(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

adottato dal Consiglio Comunale

nella seduta del 18 marzo 2004

con deliberazione n. 24

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7. Istituzione e composizione
- Art. 8. Insediamento
- Art. 9. Convocazione
- Art. 10. Funzionamento - Decisioni
- Art. 11. Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 12. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 13. Assegnazione affari
- Art. 14. Indagini conoscitive
- Art. 15. Commissioni temporanee o speciali

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 16. Sede riunioni
- Art. 17. Adunanze
- Art. 18. Convocazione
- Art. 19. Deposito degli atti
- Art. 20. Adunanza di prima convocazione
- Art. 21. Ordine del giorno
- Art. 22. Iscrizione all'ordine del giorno
- Art. 23. Sedute - adempimenti preliminari
- Art. 24. Pubblicità e segretezza delle adunanze
- Art. 25. Adunanze aperte

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 26. Ordine durante le sedute
- Art. 27. Comportamento del pubblico
- Art. 28. Svolgimento interventi
- Art. 29. Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine
- Art. 30. Chiusura della discussione e dichiarazione di voto
- Art. 31. Verifica numero legale
- Art. 32. Nomina scrutatori

- Art. 33. Votazione
- Art. 34. Votazione in forma palese
- Art. 35. Votazione per appello nominale
- Art. 36. Votazioni segrete
- Art. 37. Esito delle votazioni
- Art. 38. Irregolarità nella votazione
- Art. 39. Il verbale dell'adunanza. Redazione e firma
- Art. 40. Verbale. Deposito. Rettifiche. Approvazione
- Art. 41. Segretario – Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 42. Diritto all'informazione e al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 43. Diritto d'iniziativa
- Art. 44. Interrogazioni
- Art. 45. Interpellanze
- Art. 46. Mozioni
- Art. 47. Ordini del giorno

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48. Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 49. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 50. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 51. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 Prima seduta del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco neo-eletto.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000 ¹, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti (ex art.41 D.Lgs. 267/2000 ²);
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

¹ **Articolo 40** - Convocazione della prima seduta del consiglio:

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

² **Articolo 41** - Adempimenti della prima seduta:

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere, non appartenente alla giunta, che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di preferenze.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo-gruppo.

Art. 6 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dello stesso.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

4. La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capogruppo.

5. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentino almeno i due terzi dei gruppi consiliari.

6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

7. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

8. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato dal Segretario Comunale.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni consiliari permanenti, stabilendone, in sede di istituzione, le competenze per materia.
2. Ogni commissione è composta da N. 5 consiglieri comunali di cui n. 3 di maggioranza e n. 2 di minoranza.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione segreta.
5. Sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
6. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 8

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 9

Convocazione

1. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 10

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno n.3 componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 11

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni; tuttavia, hanno diritto di prendere parte alle sedute delle commissioni pur non partecipando alla votazione.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione, o

essere ascoltati dalla commissione, su richiesta della stessa.

Art. 12 **Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Egli redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 13 **Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 14 **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 15 **Commissioni temporanee o speciali**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 10 dello Statuto³, può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee o speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica

2. La costituzione ed il funzionamento delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 10 – comma 1 - dello Statuto³, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

³ **Articolo 10** – Commissioni:

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 16 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale
2. Può il Sindaco, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 17 Adunanze

1. Il Consiglio si riunisce in adunanza (o seduta) ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in adunanza straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento all'unità inferiore.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 18 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi, nel domicilio eletto, a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della consegna deve presentare la ricevuta comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le adunanze ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata. Per le adunanze straordinarie la consegna del suddetto avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato, con le modalità di cui sopra, almeno 24 ore prima.
7. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al comma sesto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma settimo, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Nei termini di convocazione delle adunanze ordinarie e straordinarie non si comprende il giorno di consegna dell'avviso, mentre sono inclusi quello della riunione e i giorni festivi.

Art. 19 **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario Comunale, e comunque la consultazione deve essere garantita almeno negli orari di lavoro degli uffici comunali.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. E' tuttavia facoltà del Consiglio Comunale, previo parere favorevole espresso da tutti i Consiglieri presenti, procedere all'esame ed all'approvazione di argomenti per i quali non fossero stati rispettati i termini suddetti, sentite le motivazioni del Sindaco e del Segretario Comunale. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 20 **Adunanza di prima convocazione**

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel punto rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. La verifica della presenza del numero legale può essere richiesta da un singolo Consigliere.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 21

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. Esso deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.

3. L'ordine del giorno, così come la determinazione delle date delle sedute consiliari, è di competenza del Sindaco. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare, l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 22.

4. Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta.

5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune. Il Sindaco può, in casi particolari, disporre la divulgazione a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.

Art. 22

Iscrizione all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta comunale, ai Consiglieri comunali ed alle commissioni consiliari.

2. Le proposte avanzate dai Consiglieri da trattarsi in Consiglio, devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Ogni proposta che si intende sottoporre all'esame consiliare dovrà essere accompagnata da una breve relazione illustrativa ed eventualmente anche da uno schema della deliberazione, per la cui stesura potrà essere richiesta la collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 23

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco in apertura di seduta, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. Sulle informazioni date dal Sindaco non si apre dibattito.

2. Il Sindaco dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 24

Pubblicità e segretezza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le adunanze nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità e le attitudini delle persone.

Art. 25

Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi di interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, o di altri Comuni, dei Comitati di

quartieri, degli organismi di partecipazione popolare e delle organizzazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e di cittadini che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26 Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 27 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 28 Svolgimento interventi

1. I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente.
4. Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
5. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.
6. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.

Art. 29 Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del

giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.

3. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art. 30

Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare.

2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.

3. La replica non può eccedere la durata di cinque minuti.

4. Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

5. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

Art. 31

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri necessario a rendere valida la seduta. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 32

Nomina scrutatori

1. All'inizio di ogni seduta consiliare il Sindaco, dopo l'appello nominale dei presenti, nomina tre (3) scrutatori per la verifica della regolarità delle votazioni palesi e segrete che si avranno durante lo svolgimento del Consiglio Comunale.

2. Gli scrutatori nominati dal Sindaco saranno in numero totale di tre (3), di cui uno espressione della minoranza.

3. Per la scelta degli scrutatori varrà il criterio del più giovane di età.

Art. 33

Votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. **34 e 35**.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 34 **Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Non è consentito ai Consiglieri presenti in aula di non esprimersi sul provvedimento in una delle tre forme previste.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne comunica l'esito e proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente prima della proclamazione del risultato.

Art. 35 **Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 36 **Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando gli eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 37

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, ma potrà essere riproposto in successiva seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata o respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 38

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 39

Il verbale dell'adunanza. Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 40
Verbale. Deposito. Rettifiche. Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Qualora nessun consigliere chieda di intervenire, esso viene posto in votazione in forma palese.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

7. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 41
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 42

Diritto all'informazione e al rilascio di copie di atti e documenti

1. Ai sensi dell'art.43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267⁴, i consiglieri comunali, in virtù della carica ricoperta, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I consiglieri comunali hanno, altresì, diritto al rilascio di copia degli atti formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.

3. I consiglieri comunali esercitano i diritti previsti nel presente articolo secondo le seguenti modalità:

a) per l'accesso di cui al comma 1) la richiesta deve essere formulata alla segreteria comunale ovvero al responsabile del settore che dispone delle notizie o delle informazioni oggetto dell'istanza, e sarà evasa con immediatezza.

Qualora l'istanza richieda un'attività di ricerca e/o la redazione di appositi documenti contenenti, in forma di estratto, le notizie o le informazioni richieste, la stessa deve essere presentata, alla segreteria comunale, su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare le notizie o le informazioni di cui necessita, oltre ad apporre la data e la firma. Il modulo riporta la dichiarazione che le notizie o le informazioni rilasciate saranno utilizzate esclusivamente per le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato elettorale. L'istanza scritta verrà evasa nei termini previsti al comma 4).

b) per l'accesso di cui al comma 2), fatto salvo quanto previsto dall'art.10 co.1)⁵ del vigente regolamento comunale per il diritto all'accesso, il Consigliere deve presentare, alla segreteria comunale, motivata richiesta redatta su apposito modulo sul quale vanno indicati gli estremi dell'atto di cui si richiede la copia. Il modulo riporta la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato elettorale. L'istanza verrà evasa nei termini previsti dal successivo comma 4).

4. Il rilascio di copie viene assicurato entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o che richiedono ricerche d'archivio; nel qual caso alla presentazione della richiesta, ove possibile, viene precisato il maggior termine per il rilascio, viceversa lo

⁴ **Articolo 43** - Diritti dei consiglieri:

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

⁵ **Articolo 10** - Accesso informale:

1. Il servizio d'informazione e di consultazione delle seguenti pubblicazioni ufficiali è effettuato su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente o con altre modalità, senza necessità che le unità competenti provvedano all'identificazione del richiedente.

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- Bollettino Ufficiale della Regione;
- Foglio Annunzia Legali della provincia;
- Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;
- Statuto Comunale;
- Regolamenti comunali;
- Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunali;
- Ordinanze del Sindaco a carattere generale;
- Bandi di concorso e di gara ed altri avvisi pubblicati dal Comune.

stesso sarà effettuato, ai sensi di legge, nel termine di giorni 30.

5. Il Segretario comunale, nel caso in cui la richiesta sia generica o relativa a fatti personali riguardanti persone terze ovvero qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti all'accesso, ne informa il Consigliere interessato, entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

6. Le copie vengono rilasciate in carta libera e senza alcun costo, con l'espressa indicazione, mediante l'apposizione di timbro, che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642⁶ ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604⁷ e successive modificazioni.

7. La conservazione delle copie è a cura del consigliere richiedente, per se e per gli altri consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare, e non può essere formulata, per lo stesso atto, più di una volta fatto salvo quanto previsto dall'art.10 co.1)⁵ del vigente regolamento comunale per il diritto all'accesso.

8. I consiglieri comunali, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, sono sempre tenuti alla riservatezza e al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e all'utilizzo delle notizie, informazioni o copie di atti esclusivamente per le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato elettorale.

Art. 43 **Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, che la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 44 **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna

⁶ **Allegato B - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto [1] Articolo 1:**

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e dalla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Note: [1] Titolo sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. Precedentemente il titolo era " Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo".

⁷ **Tabella D - Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi). [1]**

8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

Note: [1] Tabella modificata dall'art.25, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 e, successivamente, dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

⁵ **Articolo 10 - Accesso informale: *ivi***

informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

3. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.

4. Nessun Consigliere può presentare più di un'interrogazione per la stessa seduta.

5. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma al termine di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è inserito nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

6. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.

7. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.

8. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no.

9. La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente entro 30 giorni.

Art. 45 **Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta formulata al Sindaco circa iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria, direttamente dai proponenti.

2. L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa nel primo Consiglio Comunale utile o comunque entro non oltre quaranta giorni dalla data di presentazione.

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per non più di cinque minuti per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

4. Il consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

5. Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

Art. 46 **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nel primo Consiglio Comunale utile o comunque entro non oltre quaranta giorni dalla data di presentazione.

3. La discussione in merito avviene di norma al termine della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.

4. Sulla mozione può intervenire, per non più di una volta, ciascun consigliere, con intervento che non può eccedere la durata di cinque minuti.

5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati, discussi e votati preliminarmente e separatamente.

6. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

7. La mozione può essere sempre ritirata.

Art. 47
Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti o di proposte del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno tre giorni prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare emendamenti oppure ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
3. Al termine del dibattito, in ogni caso, l'ordine del giorno viene sottoposto a votazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁸; il medesimo decreto legislativo disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 49

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.69 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁹.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute del Consiglio Comunale continuative, secondo la disciplina prevista dallo Statuto.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica all'interessato della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

⁸ **Articolo 52** - Mozione di sfiducia:

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

⁹ **Articolo 69** - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità:

1. Quando successivamente alla elezione si verifici qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 50

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 51

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁰, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari un locale presso la residenza del Comune, appositamente attrezzato.

3. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

4. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.

¹⁰ **Articolo 38** - Consigli comunali e provinciali:

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.